

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2007

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e le

OOSS

premesso che:

- l'accordo 20 dicembre 1996 tra il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (incorporato il 1° gennaio 2001 in Banca Intesa S.p.A., a far tempo dal 1° gennaio 2007 denominata Intesa Sanpaolo S.p.A.: d'ora innanzi la Banca) e le OOSS ha stabilito la contribuzione per i lavoratori assunti dal 28 aprile 1993 ed iscritti dal 1° gennaio 1996 al Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale a capitalizzazione per il personale dipendente dal Banco Ambrosiano Veneto (d'ora innanzi, FAPA BAV) nella misura del 2% della retribuzione annua lorda complessiva assunta come base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto, a carico del Banco Ambrosiano Veneto e del 2% della stessa base di calcolo, a carico del lavoratore stesso;
- l'accordo del 13 aprile 2001 tra la Banca e le OOSS ha stabilito nella misura del 4,30% della retribuzione annua lorda complessiva assunta come base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto il contributo a carico dell'azienda per il personale già dipendente dal Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. iscritto al FAPA BAV anteriormente al 28 aprile 1993 ed ha confermato la misura della contribuzione a carico dell'azienda per i lavoratori iscritti dal 28 aprile 1993 come previsto dal sopra citato accordo 20 dicembre 1996;
- come è noto, con l'appendice n.° 2 al CCNL del settore credito 12 febbraio 2005 sono state sollecitate *"le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:*
 - *che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del D. Lgs. n. 124 del 1993, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;*
 - *che comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;*
 - *che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva".*
- In esito alla ricognizione effettuata è emerso che sussistono le condizioni per riconoscere a favore degli iscritti dal 1° gennaio 1996 al FAPA BAV il contributo aggiuntivo stabilito dall'appendice n.° 2 del CCNL 12 febbraio 2005 nella misura dell'1% della retribuzione annua lorda complessiva assunta come base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

si conviene che:

a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo la Banca eroghi mensilmente al FAPA BAV, per ciascuno dei propri dipendenti, assunti dal Banco Ambrosiano Veneto dal 28 aprile 1993 ed attualmente iscritti a detta forma di previdenza complementare, il contributo a proprio carico nella nuova misura pari al 3% della retribuzione annua lorda complessiva assunta come base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di ognuno di essi.